



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

C.A.P. 37063 - PROVINCIA di VERONA - Cod. Fisc. 00457160232

☎ 045/66 31 911 - Fax 045/66 30 170 – 🌐 www.comune.isoladellascala.vr.it
e-mail: info@comune.isoladellascala.vr.it

ATTO DEL SINDACO N° 55 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO : Obbligo di utilizzo della mascherina nel territorio comunale in occasione del periodo natalizio

L'anno **duemilaventuno** addì **nove** del mese di **dicembre**

IL SINDACO

Premesso che:

- Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia da COVID 19;
- Il 31 gennaio 2020 il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri con vari propri Decreti ha emanato disposizioni riguardanti "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Da lunedì 7 giugno 2021 il Veneto è inserito in zona bianca, come disposto da Ordinanza Regione Veneto e confermata dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 1 giugno 2021;
- Il Ministro della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» "cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti";
- Il Consiglio dei Ministri n. 30, con D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni;
- Il Ministero della Salute con ordinanza del 28 ottobre 2021 ha reiterato le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle

vie respiratorie nella «zona bianca» ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

Considerato che nel periodo natalizio e di fine anno è prevedibile che nel territorio comunale possano formarsi assembramenti ed affollamenti per varie ragioni correlate al periodo;

Ritenuto che:

- è in corso un aumento progressivo dei contagi da virus "Covid-19", determinato anche dalla recente variante Omicron, come confermato dai monitoraggi giornalieri dell'AULSS 9;
- potrebbero crearsi situazioni frequenti in cui il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme in vigore non risulterebbe garantito;
- la mascherina costituisce un presidio che aiuta a limitare la diffusione del virus in aggiunta ad altre misure di protezione e di igiene personale e delle mani, tutte misure ancora vigenti;

Visti gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 L. 833/1978 e 50 D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di ordinare l'uso della mascherina in ogni occasione, ad esclusione di quelle situazioni in cui le condizioni di tempo e di luogo consentono di rispettare sempre la distanza interpersonale;

ORDINA

1) È fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro, da sabato 11 dicembre a venerdì 31 dicembre 2021, in tutto il territorio comunale in ogni occasione, ad esclusione di quelle situazioni in cui le condizioni di tempo e di luogo consentono di rispettare sempre la distanza interpersonale;

2) Nessun obbligo di indossare le mascherine per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i portatori di patologie e/o disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;

DISPONE

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- al Prefetto della Provincia di Verona;
- alla Questura di Verona;

- al Comando Stazione dei Carabinieri di Isola della Scala;
- al Comando Polizia Locale;
- al Direttore Generale AULSS 9 "Scaligera"

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

COMUNICA

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 2 decreto-legge 16.5.2020 n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Si dà atto che la presente Ordinanza, in ragione del suo carattere cautelare ed urgente, è sottratta all'obbligo della preventiva comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. n. 241 del 1990.

DARE ATTO che l'obbligo dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".

Li, 09/12/2021



IL SINDACO

Luigi Mirandola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)